

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Omessi riscontri alle richieste di informativa del Collega domiciliatario: illecito disciplinare

Integra violazione degli artt. 22, canone II cdf (ora, 19 e 38 nuovo codice) e 30 c.d.f. (ora 43 nuovo codice), siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 59 del 16 luglio 2019 (pubbl. 23.12.2019)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 19/9/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] , non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con deliberazione del 19 settembre 2013, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia infliggeva all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della cancellazione, ritenendola responsabile di un reiterato comportamento grave e scorretto, in contrasto con plurime norme del Codice Deontologico, che ha determinato in alcuni casi un grave ritardo nella proposizione delle azioni giudiziali e in altri casi l'impossibilità addirittura di promuovere l'azione intanto prescritta e, comunque, cagionando ai propri clienti un rilevante danno.

Il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuto causa di disonore e disdoro per l'intera Avvocatura, segnatamente alla luce degli espedienti, talora illeciti, cui l'incolpata era ricorsa, per celare ai clienti il proprio inadempimento al mandato.

Pertanto, il COA di Venezia ha reputato adeguata all'estrema gravità delle fattispecie la sanzione della cancellazione.

La decisione del COA di Venezia era stata assunta in seguito alla riunione di quattro distinti procedimenti disciplinari, tutti iscritti al suddetto COA a carico dell'Avv. [RICORRENTE].

In particolare, i procedimenti disciplinari nn. 58/08+2/11R.D.+3/11R.D.+23/11R.D., erano relativi ai seguenti capi d'incolpazione:

I

"Violazione degli arti. 38, 40, 42 e 60 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 17/04/1997 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 2/06/1997, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'art. 38 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/10/1934 n. 36, perché:

- a) incaricata da [OMISSIS] e [OMISSIS] di promuovere ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Venezia, non adempiva al mandato ricevuto, omettendo di presentare il rituale ricorso introduttivo;*
- b) non forniva ai Clienti le informazioni relative all'espletamento dell'incarico ricevuto, anzi falsamente riferiva loro di aver in effetti promosso la causa ed esponeva circostanze particolari che avrebbero di fatto "paralizzato" la causa;*
- c) non restituiva ai Clienti la documentazione consegnatale, nonostante l'espressa richiesta sul punto rivolta dai Clienti stessi."*

Fatto commesso in Venezia, dal settembre 2006 sino a marzo 2008.

"Violazione degli arti. 22, 38, 40, 42 e 60 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Venezia in data 02/06/1997, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'art. 38 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/10/1934 n. 36, perché:

- a) incaricata da [OMISSIS], titolare della ditta [OMISSIS], di promuovere giudizio per il recupero di un credito, non adempiva al mandato ricevuto, omettendo di avviare il giudizio;*
- b) non forniva al Cliente le informazioni relative all'espletamento dell'incarico ricevuto, anzi falsamente riferiva di aver promosso la causa, prospettandone anche i tempi di probabile definizione;*
- c) non restituiva tempestivamente al Cliente la documentazione consegnata, nonostante l'espressa richiesta sul punto rivolta dal Cliente stesso e da altri legali dallo stesso incaricati".*

Fatto commesso in Venezia, da dicembre 2003 sino alla fine del 2008.

III

"Violazione degli arti. 22, 38, 40, 42 e 60 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 17/04/1997 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 02/06/1997, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'art. 38 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/10/1934 n. 36, perché:

- a) incaricata da [OMISSIS] di assisterlo in due richieste di risarcimento danni occorsi al suo autoveicolo, non adempiva al mandato ricevuto, omettendo di azionare le domande;*
- b) non forniva al Cliente, né al Collega Avv. [OMISSIS] incaricato dal sig. [OMISSIS], le informazioni relative all'espletamento degli incarichi ricevuti, anzi si sottraeva al dialogo;*
- c) non restituiva al Collega la documentazione consegnata, nonostante l'espressa richiesta rivolta".*

Fatto commesso in Venezia, dal settembre 2006 a marzo 2008.

IV

"Violazione degli artt. 6 (lealtà e correttezza), 8 (dovere di diligenza), 38 (inadempimento mandato), 40 (obbligo informazione) e 60 (norma di chiusura) del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 17/04/1997 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 02/06/1997, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'art. 38 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/10/1934 n. 36:

- *per non aver compiuto gli atti inerenti ai mandati ricevuti così omettendo di assolvere gli incarichi;*
- *per aver dato false informazioni ai propri assistiti inducendoli a ritenere svolti i mandati ricevuti a seguito al depositato degli opportuni ricorsi ai Tribunali competenti, quando viceversa è risultato che ricorsi mai sono stati depositati;*
- *per aver supportato dette false informazioni consegnando ai clienti copia di 'ricorsi' portanti un'intestazione del Tribunale di Venezia, l'altro del Tribunale di Treviso con timbro di 'deposito' dell'uno e dell'altro Tribunale e sinanco una firma apocrifa”.*

In Spinea, Venezia e Treviso dal 20 marzo 2006.

Per tali procedimenti disciplinari riuniti, interveniva la succitata decisione del COA di Venezia. Avverso la suddetta deliberazione, depositata il 5 maggio 2014, e notificata all'incolpata il 15 maggio 2014, l'Avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso con atto depositato il 4 giugno 2014.

La ricorrente fondava la propria impugnazione su quattro motivi.

- 1) Preliminarmente, eccepiva la nullità del procedimento e della relativa decisione in considerazione dell'omessa regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 19 settembre 2013, in relazione alla quale l'incolpata avrebbe tempestivamente comunicato al COA di Venezia la propria impossibilità a comparire per un legittimo impedimento.
- 2) Ancora in via preliminare, l'incolpata eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti i fatti che le erano stati addebitati.
- 3) Nel merito, l'incolpata lamentava l'erroneità e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in quanto il COA di Venezia non avrebbe indicato compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della pronuncia di condanna e, comunque, non avrebbe tenuto in alcun conto la tesi difensiva sostenuta dall'incolpata.
- 4) Inoltre, l'Avv. [RICORRENTE] lamentava la non sussistenza degli illeciti disciplinari contestati (ovvero quelli di cui agli artt. 6, 8, 22, 38, 40, 42 e 60 C.D.F.), sostenendo di aver sempre correttamente adempiuto ai mandati professionali ricevuti, di aver sempre tenuto al corrente i clienti circa il reale andamento delle pratiche, nonché di aver sempre restituito la documentazione richiestale; da ultimo, con particolare riguardo alle contestazioni descritte nel IV capo di incolpazione, la ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto alcun mandato professionale dal Sig. [OMISSIS], segnalava l'erronea indicazione del luogo in cui si sarebbero consumati gli illeciti ed affermava di non aver mai apposto alcuna firma apocrifa.

La ricorrente concludeva per il proscioglimento e, in subordine, per la mitigazione della sanzione irrogata.

All'udienza del 21 maggio 2015 e alla successiva del 16 luglio 2015, il procedimento veniva rinviato su richiesta dell'Avv. [RICORRENTE].

All'udienza del 24 ottobre 2015, l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva rinvio per impedimento depositando all'uopo certificato medico attestante distorsione alla caviglia. Il Collegio non accoglieva tale richiesta, come da motivazione che verrà evidenziata nella parte in diritto del presente provvedimento e, pertanto, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, non accoglie la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dall'Avv. [RICORRENTE], in quanto la documentazione medica prodotta non comprova l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione e di questo Consiglio che è costante nel ritenere che l'incolpato non ha diritto al rinvio della seduta, qualora non dimostri il carattere assoluto dell'impedimento a comparire.

Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF l'incolpato ha diritto a ottenere il rinvio dell'udienza dinanzi ad una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (cfr. Cass. Sez. Un. 24.1.2013 n. 1715 e CNF sentenza 22.12.2014 n. 205). Evidente come una semplice distorsione alla caviglia non comporti l'impossibilità assoluta di presenziare ad una seduta comodamente accessibile in Roma.

Il ricorso, così come proposto, appare ammissibile.

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo della violazione del contraddittorio realizzatasi all'udienza del 19.09.2013, in relazione alla quale l'incolpata avrebbe tempestivamente comunicato al COA di Venezia la propria impossibilità a comparire per un legittimo impedimento.

Sul punto, occorre rilevare come l'Organo giudicante non faccia alcuna menzione né di tale comunicazione né del relativo impedimento asseritamente fatto valere dall'incolpata. Si deve altresì segnalare che l'incolpata non ha formalmente contestato le attestazioni (o le mancate attestazioni) presenti (o assenti) nel verbale d'udienza e nella conseguente decisione di primo grado e, del resto, occorre sottolineare che la giurisprudenza del CNF è pacifica nel ritenere vere e fidefacenti - fino a querela di falso, nel caso *de quo* mai presentata dall'Avv. [RICORRENTE] - le attestazioni riportate nei predetti documenti (in tal senso, si vedano - tra le altre - CNF n. 171/2005 e CNF n. 181/2000).

Si deve inoltre segnalare come - nel ricorso presentato - l'Avv. [RICORRENTE] non chiarisca neanche la natura di tale impedimento.

Il motivo è privo di fondamento atteso che dalla documentazione in atti non risultava provato alcun impedimento dell'Avv. [RICORRENTE] alla partecipazione all'udienza.

2. Con il secondo motivo, l'incolpata eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i fatti che le sono stati addebitati, senza peraltro compiere alcuna distinzione tra le varie contestazioni compendiate nei diversi capi di incolpazione.

In realtà, come correttamente rilevato dal COA di Venezia, eventuali questioni potrebbero sorgere unicamente con riguardo alle condotte contestate nei capi II e III dell'incolpazione, risalendo le stesse agli anni 2003-2004 (capo II) e 2004-2005 (capo III) ed essendo state le relative azioni disciplinari esercitate nel gennaio 2011; dunque, *prima facie*, oltre il termine di prescrizione quinquennale. Al riguardo, però, non può farsi altro che concordare con l'impostazione fatta propria dal COA di Venezia, che - in entrambi i casi - ha rilevato come si sia in presenza di condotte omissive continuate nel tempo, i cui effetti deleteri si sono protratti sino almeno alla fine del 2008, con conseguente tempestivo esercizio dell'azione disciplinare.

Sul punto, è pacifica la giurisprudenza di questo Consiglio: *“Nel caso di condotta protratta nel tempo che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata”* (CNF sentenza 2.10.2014 n. 132); *“In caso di condotta omissiva protratta nel tempo che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata”* (CNF sentenza 30.5.2014, n. 73).

Il motivo, pertanto, si appalesa infondato.

3. Con altro motivo di impugnazione, l'incolpata censura poi l'erroneità e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato: a suo avviso, il COA di Venezia non avrebbe infatti compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della pronuncia di condanna e, comunque, non avrebbe fatto alcun riferimento alla tesi difensiva sostenuta dall'incolpata.

Giurisprudenza costante di questo Consiglio ritiene che la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, rendendone necessaria tutt'al più un'integrazione (cfr. CNF sentenza 26.9. 2014 n. 116; CNF sentenza 16.4.2014 n. 66).

Sul punto, comunque, non ci si può esimere dal sottolineare come, nel caso di specie, la parte motiva del provvedimento appaia ben strutturata, con precisa e dettagliata indicazione

delle ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione. Pertanto, non solo la motivazione non è carente, ma non necessita di alcuna integrazione. Il motivo, quindi, non è fondato.

4. L'Avv. [RICORRENTE] lamenta, inoltre, la non sussistenza degli illeciti disciplinari che le sono stati contestati, sostenendo di aver sempre correttamente adempiuto ai mandati professionali ricevuti, di aver sempre tenuto al corrente i clienti circa il reale andamento delle pratiche, nonché di aver sempre restituito la documentazione richiestale; da ultimo, con particolare riguardo alle contestazioni descritte nel IV capo di incolpazione, l'Avv. [RICORRENTE] - nel ribadire di aver correttamente adempiuto sia ai mandati ricevuti che alle successive richieste inerenti lo stato delle pratiche e la restituzione della documentazione - sostiene di non aver mai ricevuto alcun mandato professionale dal Sig. [OMISSIS], segnala l'erronea indicazione del luogo in cui si sarebbero consumati gli illeciti ed afferma di non aver mai apposto alcuna firma apocrifa.

Sul punto, occorre sottolineare che i fatti oggetto dell'incolpazione (omesso compimento di attività professionali secondo il mandato ricevuto, omessa informazione ai clienti e mancata restituzione dei fascicoli di atti e documenti ai clienti stessi, inosservanza del dovere di colleganza con i colleghi subentrati all'incolpata) sono stati ampiamente provati nel corso dell'istruttoria, sia sulla base delle testimonianze rese dagli Avv. [OMISSIS] e dai Sigg.ri [OMISSIS], che su quello della documentazione acquisita relativa alle violazioni deontologiche contestate.

Sul loro reale accadimento non è dunque necessario indugiare.

Essi costituiscono, secondo costante giurisprudenza, violazione di specifici doveri previsti e sanzionati dal Codice deontologico previgente agli artt. 6, 8, 22, 38, 40, 42 e 60.

In particolare, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali su casi analoghi: "L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non abbia provveduto al pagamento delle spese e competenze legali; sicché il professionista che omette la consegna, commette illecito disciplinare" (cfr. Cass. Sez. Un. 17.11.2011 n. 24080); "Commette illecito deontologico l'avvocato che accetti il mandato ed omette di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle" (CNF sentenza 29.12.2014, n. 215); "L'avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato), sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita, e dell'art. 40 (obbligo di informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico" (CNF sentenza

24.7.2014, n. 102); "Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d." (CNF sentenza 30.12.2013, n. 223); "Integra violazione degli artt. 22, canone II e 30 c.d.f., siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali" (CNF sentenza 22.10.2010, n. 109).

La responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] va pertanto confermata.

5. La ricorrente deduce l'eccessività della sanzione inflittale, chiedendone comunque la mitigazione.

Il motivo deve essere esaminato alla luce dell'art. 53 della L. n. 247/2012 che, nell'elencare le tipologie delle sanzioni applicabili, non prevede più la sanzione della 'cancellazione', e dell'art. 65 della stessa legge che introduce novità in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sebbene la ricorrente non svolga alcuna specifica censura sul punto occorre tenere presente che l'art. 65, comma 5, della legge testé citata dispone che *"le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli all'incolpato"*.

Siffatta disposizione, che ha esteso alle sanzioni disciplinari il principio penalistico del *favor rei* (Cass. Civ. SS.UU. 16.2.2015, n. 3023), in precedenza escluso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. 18120/2013) e di questo Consiglio, impone di operare una comparazione tra i differenti regimi sanzionatori succedutisi nel tempo al fine di verificare se il nuovo sia più favorevole all'incolpata del precedente.

Il Codice Deontologico è improntato all'osservanza del c.d. principio della tendenziale tipizzazione delle condotte: le norme deontologiche, per quanto possibile, devono prevedere, da un lato, il tipo di condotta illecita e, dall'altro, la sanzione applicabile. L'art. 3, comma terzo, della Legge 247/2012, pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, stabilisce espressamente che ciò avvenga "per quanto possibile". Tale inciso, in uno al contenuto della comma secondo dello stesso art. 3 della legge citata, non può che essere interpretato, da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari e, dall'altro, che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione e dell'immagine

dell'Avvocatura, così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo Codice deontologico forense e legittimamente formulati in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possano venir meno per assenza di specifica sanzione prevista dal nuovo Codice deontologico. Quindi nel caso in cui, come quello di specie, sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che in parte non è ricompreso nei Titoli II, III, IV, V e VI del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del Titolo I, vanno considerate cogenti le norme e le sanzioni previste nello stesso.

"Il sistema misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, viene quindi governato dall'insieme delle sopra richiamate norme primarie e secondarie, che dettano i principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e le conseguenze che ne derivano, pur in assenza dell'espressa previsione della condotta e dell'indicazione della relativa sanzione edittale" (CNF sentenza 18.9.2015, n. 137).

Alla luce di tale premessa, vanno pertanto precisate le norme deontologiche violate nel caso di specie per determinarne il relativo trattamento sanzionatorio.

Considerato che la condotta dell'avv. [RICORRENTE], così come indicato nei capi di incolpazione,

viola gli artt. 6, 8, 22, 38, 40, 42 del previgente Codice deontologico, occorre considerare come essa vada inquadrata alla luce delle nuove norme ed il raffronto può essere operato tenendo conto dei singoli capi di incolpazione:

1. La contestazione in ordine al dovere di lealtà e correttezza (art. 6 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 9 e 19 del nuovo Codice deontologico forense. Da valutarsi ex art. 21 del C.D.
2. La contestazione in ordine al dovere di diligenza (art. 8 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 12 del nuovo Codice deontologico forense. Da valutarsi ex art. 21 del C.D.
3. La contestazione in ordine al dovere di adempimento del mandato (art. 38 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 26 del nuovo Codice deontologico forense. Sanzione aggravata sino ad un anno di sospensione.
4. La contestazione in ordine all'obbligo di informazione (art. 40 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 27 del nuovo Codice deontologico forense. Sanzione aggravata sino ad un anno di sospensione.
5. La contestazione in ordine all'obbligo di restituzione dei documenti (art. 42 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 33 del nuovo Codice deontologico forense. Sanzione aggravata sino ad un anno di sospensione.

6. La contestazione in ordine al dovere di colleganza (art. 22 del Codice previgente) deve ora intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 19 del nuovo Codice deontologico forense. Sanzione da determinarsi ex art. 21 del nuovo C.D. a norma del quale, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche quando, come nel caso di specie, siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, la sanzione va commisurata e determinata in relazione a quanto previsto dai comma 3 e 4 del medesimo art. 21.

Quando il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza ha adottato la decisione del 14 maggio 2014, la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo era ancora vigente, mentre non lo era più al momento della sentenza del Consiglio nazionale Forense, che, dunque, ne ha preso atto.

A sensi degli artt. 22 C.D. e. 53 Legge n. 247/2012, le sanzioni disciplinari sono l'avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione (art. 30, reg. 21/2/2014, n. 2).

Manca, invece, la cancellazione. Con riferimento alla reinscrizione all'albo degli avvocati di chi ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trovava applicazione l'art. 47 r.d.l. n. 1578/1933, secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non poteva esservi nuovamente iscritto prima che fossero trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione; sicchè la durata del tempo decorso dalla cancellazione poteva essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" che l'art. 17 del medesimo r.d.l. richiedeva per l'iscrizione all'albo (Cass. Sez. Unite 12/5/2008, n. 11653).

Di contro l'attuale radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro, impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro (art. 22 lett. d), C.D.; conf. Art. 53, comma 4, Legge n. 247/2012; v. art. 30 reg.). Dunque, una volta scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall'albo per effetto della sopravvenuta lex mitior, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo jus superveniens.

Esso, in luogo della cancellazione, prevede la sanzione meno afflittiva della sospensione, attualmente consistente nell'esclusione temporanea, ampliata sino a cinque anni, dall'esercizio della professione o del praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura (art. 22, lett. d),C.D.; conf. Art. 53, comma 4, Legge n. 247/2012; v. art. 30 reg.).

Se vale, dunque, il principio che la disposizione più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, non se ne può ricavare arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra (SSUU n. 30993/2017).

Ritiene il Collegio, essendo riscontrabili nel complessivo comportamento dell'incolpata tutti gli elementi di estrema gravità segnalati dal COA, che la sanzione adeguata al caso concreto sia ora da determinare in 5 anni di sospensione dall'esercizio della professione. Ciò perché l'antinomia dei comportamenti, la loro reiterazione, la sistematica violazione di basilari doveri professionali nei confronti di più parti assistite impongono una sanzione afflittiva che induca la ricorrente a rimeditare totalmente il proprio modus operandi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, alla luce della jus superveniens, ridetermina la sanzione nella sospensione dall'esercizio della professione per anni cinque.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2015 ;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 luglio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria